

REGOLAMENTO (CE) N. 665/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 7, l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 199/2008 istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati allo scopo di creare una solida base per la realizzazione di analisi scientifiche in materia di pesca e consentire la formulazione di pareri scientifici affidabili per l'attuazione della politica comune della pesca (di seguito «PCP»).
- (2) I protocolli e i metodi di raccolta e di monitoraggio dei dati devono essere conformi alle norme di qualità stabilite dagli organismi scientifici internazionali e dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e devono essere definiti tenendo conto dell'esperienza acquisita nella raccolta dei dati sulla pesca a partire dal 2000, anno a cui risale il primo quadro comunitario, e dei pareri espressi dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito «CSTEP»).
- (3) Gli Stati membri devono istituire programmi nazionali pluriennali per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati che siano conformi al programma comunitario pluriennale. I programmi devono essere presentati con sufficiente anticipo alla Commissione affinché possa adottare a tempo debito le decisioni finanziarie per l'esercizio successivo. Essi devono evitare duplicazioni nella raccolta dei dati. Gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito alla realizzazione dei rispettivi programmi nazionali.
- (4) È necessario garantire il coordinamento a livello regionale delle attività degli Stati membri e, ove possibile, la ripartizione dei compiti tra i vari programmi nazionali.

⁽¹⁾ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(5) Il programma comunitario pluriennale formerà oggetto di una decisione distinta della Commissione.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Componenti dei programmi nazionali

I programmi nazionali pluriennali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008 comprendono:

- a) le azioni previste, ripartite per modulo e per sezione, in conformità del programma comunitario pluriennale, e in base alle seguenti regioni:
 - Mar Baltico (zone CIEM III b-d),
 - Mare del Nord (zone CIEM III a, IV e VII d) e Artico orientale (zone CIEM I e II),
 - Atlantico settentrionale (zone ICES V-XIV e zone NAFO),
 - Mar Mediterraneo e Mar Nero,
 - altre regioni in cui operano pescherecci comunitari, regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui la Comunità è parte contraente o osservatore;
- b) i dati analitici, ripartiti per modulo e per sezione in conformità del programma comunitario pluriennale e per regione in conformità della lettera a) del presente articolo;
- c) una descrizione particolareggiata delle strategie di campionamento applicate e delle stime statistiche effettuate, in modo da poter valutare il livello di precisione e il rapporto costo/precisione;